CONTRATTO DI PRIMA CREAZIONE

dell'opera di scena

TITOLO

TRA

La Compagnia / L'Associazione / Il Teatro …, la cui sede sociale si trova a indirizzo, rappresentata/o da nome, cognome, funzione, qui di seguito denominata/o "la produzione",

E

Cognome e nome dell'autore/trice/, socio/a della SSA, domiciliato/a a indirizzo, qui di seguito denominato/a "l'autore/trice ".

PREAMBOLO

- La produzione intende creare in prima mondiale l'opera di scena di … *(autore/trice)* intitolata

TITOLO

- L'autore/trice dichiara essere socio/a della SSA.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. La produzione è autorizzata dall'autore/trice, ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 LDA, a creare per la prima volta sotto forma di spettacolo dal vivo l'opera teatrale / lo sketch / gli sketch umoristici / il libretto di un'opera drammatico-musicale / l'argomento coreografico / la coreografia / la composizione dell'opera drammatico-musicale / etc. intitolata/o … *(titolo)* di … *(autore/trice)*, di cui ha preso conoscenza tramite l'autore/trice in data ….

Le rappresentazioni dell'opera avranno luogo dal … al … a … *(indicazione del/i luogo/ghi di rappresentazione)*.

Regia:
a) Il/la regista è designato/a ulteriormente di comune accordo tra l'autore/trice e la produzione.
b) La produzione può scegliere liberamente il/la regista.
c) La regia dell'opera è affidata a …… .

Le parti convengono di scegliere l'opzione … .

Il lavoro di regia o di recitazione dell'autore/trice è oggetto nel caso di un contratto separato con la produzione.

1.2. La stipulazione di questo contratto non comporta la cessione alla produzione dei diritti morali e patrimoniali dell'autore/trice sull'opera; l'autore/trice rimane pienamente titolare del diritto di rappresentazione della sua opera, del diritto di edizione e di pubblicazione, dei suoi diritti di adattamento, di traduzione, di registrazione audiovisiva, come pure dell'insieme delle altre prerogative del diritto d'autore.

Qualsiasi rappresentazione dell'opera è oggetto di un contratto di rappresentazione redatto ulteriormente dalla SSA.

L'uso da parte della produzione di qualsiasi altro diritto è oggetto di un contratto separato con l'autore/trice (per esempio la registrazione audiovisiva).

2. EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE ALL'OPERA NEL CORSO DELLA CREAZIONE

L'autore/trice ha il diritto di apportare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie, nei limiti dei vincoli fissati dalla regia e dalla produzione.

Le eventuali modifiche all'opera suggerite dalla produzione e dal … *(selezionare: regista, interpreti, etc.),* sono oggetto di una discussione argomentata tra la produzione, il … *(selezionare: regista, interpreti, etc.)* e l'autore/trice. Solo l'autore/trice è competente per apportare modifiche alla sua opera.

3. REMUNERAZIONE DELL'AUTORE/TRICE

In contraccambio al diritto di creazione della sua opera in prima mondiale, la produzione si impegna a corrispondere all'autore/trice la somma di: *(selezionare)*

- … (……) CHF,

- … (…) percento del budget della creazione che è fissato a … (…) CHF,

pagabile alle seguenti scadenze: *(selezionare)*

- Alla firma del contratto: … (…) CHF,[1]
- Il giorno della prima rappresentazione: … (…) CHF.

Gli interventi dell'autore/trice nel corso della creazione dello spettacolo e le eventuali modifiche apportate alla sua opera secondo il punto 2. di cui sopra sono a suo carico e lui/lei ne sostiene l'onere economico, così come è stato per il lavoro di creazione della sua opera.

4. PRODUZIONE DELL'OPERA

4.1. La produzione dispone di **un mese** *(o altro termine da definire)* a partire dalla firma del presente contratto per concludere un contratto di rappresentazione con la SSA o la sua rappresentante all'estero.

Il contratto di rappresentazione sarà conforme alle condizioni generali d'intervento e di riscossione per le rappresentazioni di spettacoli dal vivo (CGSV) della SSA o di quelle della sua rappresentante all'estero.

Inoltre, la produzione può rappresentare l'opera in esclusiva nella lingua originale per … mesi a partire dalla firma del contratto di rappresentazione nei seguenti territori: … .

La produzione menziona l'esclusiva che l'autore/trice è disposto/a ad accordarle nella domanda d'autorizzazione che inoltra alla SSA o alla sua rappresentante all'estero.

Le somme versate all'autore/trice in virtù di questo contratto non vengono in alcun caso imputate alle somme ripartite dalla SSA all'autore/trice a titolo delle rappresentazioni dell'opera.

4.2. In assenza della firma del contratto di rappresentazione entro il termine stabilito all'articolo **4.1.**, questo contratto si risolve in pieno diritto e l'autore/trice conserva l'integralità delle somme che gli sono già state versate.

5. RETROCESSIONE

La produzione non ha la facoltà di retrocedere a terzi il beneficio e gli oneri di questo contratto.

6. PROTEZIONE DEI DIRITTI

L'autore/trice garantisce alla produzione che non ha inserito nel suo lavoro nessuna reminiscenza o somiglianza che possa violare i diritti di terzi.

7. RESCISSIONE

Se la produzione viene meno ad uno dei suoi obblighi derivanti da questo contratto, e se questa mancata osservanza persiste allo scadere di un termine di 30 (trenta) giorni fissato dall'autore/trice mediante messa in mora scritta, questo contratto può essere rescisso con effetto immediato dall'autore/trice, con riserva di eventuali danni e interessi. L'autore/trice è esonerato da qualsiasi impegno nei confronti della produzione, segnatamente da qualsiasi eventuale esclusiva accordata contrattualmente, e ciò senza alcuna formalità o riserva.

8. CONTROVERSIE

Questo contratto è regolato dal diritto svizzero.
Qualsiasi controversia e qualsiasi disputa nell'ambito di questo contratto può essere regolata, prima di qualsiasi altra azione, attraverso una mediazione, conformemente alle regole deontologiche della Federazione svizzera delle associazioni di mediazione (FSM).
Se la mediazione fallisce o non è tentata, la giurisdizione viene attribuita ai tribunali competenti di … , luogo di esecuzione di questo contratto.

[1] La SSA raccomanda un versamento minimo del 10% della somma globale alla firma del contratto a titolo di opzione presa sul testo.

9. FORMA E MODIFICHE

Se questo contratto è stipulato tramite un servizio di firma elettronica o mediante l'inserimento, da parte dei firmatari autorizzati, della propria firma digitalizzata sul contratto e la successiva trasmissione elettronica in formato PDF del contratto così firmato, esso avrà valore di originale e sarà validamente vincolante per le parti. Le parti considerano le firme apposte nella forma e mediante i procedimenti sopra indicati equivalenti alla forma scritta e non ne contestano la ricevibilità, l'opponibilità né la forza probatoria sulla base della natura elettronica della loro firma.
Qualsiasi modifica apportata al contratto richiede la forma scritta o una forma equivalente alla forma scritta come sopra definita.

Redatto in duplice copia

Luogo ……, data ……	Luogo ……, data ……
L'autore/trice:	La produzione:
……	……
Nome e cognome	Nome e cognome